#### 2.1.1 Avvicendamento

Nelle aziende con una superficie coltiva aperta a partire da 1 ha vanno adempiuti i requisiti (ai sensi di Parte II, Art. 2.1.2, Pagina 69). Le aziende con una superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha nonché le aziende nelle zone di montagna II – IV con una superficie coltiva aperta inferiore a 3 ha devono adempiere nella sostanza gli obiettivi (ai sensi di Parte II, Cap. 2.1, Pagina 68). È tuttavia possibile derogare dai singoli requisiti (ai sensi di Parte II, Art. 2.1.2, Pagina 69). Nella valutazione viene considerata la situazione di tutta l'azienda.

Dal 01.01.2006 le disposizioni contenute nella prescrizione sono riconosciute dall'UFAG conformi alla PER. Le aziende Bio Suisse devono pertanto adempiere alle disposizioni contenute nella prescrizione, ma non alle regole tecniche dell'allegato all'Ordinanza sui pagamenti diretti sulla protezione del suolo e sull'avvicendamento.

#### 2.1.2 Parte prativa nell'avvicendamento

#### 2.1.2.1 Aziende con almeno il 20 % di superficie prativa

Almeno il 20 % della superficie di avvicendamento deve essere inerbito tutto l'anno con prato artificiale, maggese di avvicendamento o maggese fiorito (almeno 12 mesi tra semina e ravagliatura). Tutte le singole superfici nell'avvicendamento devono essere inerbite come sopra descritto almeno una volta ogni dieci anni civili per almeno 12 mesi.

In deroga alla PER il rapporto di avvicendamento va conservato obbligatoriamente per 10 anni. (CMP 5/2015)

#### 2.1.2.2 Aziende con meno del 20 % di superficie prativa

Quale alternativa all'inerbimento tutto l'anno del 20 % della superficie di avvicendamento (SAC) vale la seguente disposizione: almeno il 10 % della SAC deve essere inerbita tutto l'anno (ai sensi di Parte II, Art. 2.1.2.1, Pagina 69). Per il rimanente 10 % della SAC inerbita tutto l'anno possono essere computate le seguenti varianti:

- a) Se la parte prativa di colture inerbite annuali (p. es. semina di mais a bande fresate) rappresenta almeno il 60 % della superficie del campo, questa superficie può essere computata come superficie inerbita tutto l'anno se rimane sul campo almeno 12 mesi e se è stata seminata almeno tre mesi prima della semina della coltura principale.
- b) Le leguminose da granella possono essere computate come superficie inerbita tutto l'anno se dopo la coltura viene coltivato un sovescio seminato prima del 1° settembre e incorporato al più presto il 15 febbraio dell'anno successivo.
- c) Le colture intercalari, il sovescio o le sottosemine<sup>(10)</sup> con una durata della coltura di almeno 5 mesi possono essere computati secondo la superficie e la durata.

Esempio per una superficie di avvicendamento di 10 ha: con 1 ha di trifoglio (= 10 % SAC inerbita tutto l'anno) e inoltre 2,4 ha di sovescio durante 5 mesi o 2 ha di sovescio durante 6 mesi o 1,5 ha di sovescio durante 8 mesi i requisiti sono adempiuti.

Gli intervalli di tempo computabili per anno civile per il calcolo della durata dell'inerbimento sono di almeno mezzo mese (la durata della coltura computabile è di 5 mesi, 5,5 mesi, 6 mesi ecc.).

Se sull'intera SAC viene coltivata la stessa coltura, la condizione del 20 % di superficie prativa può essere adempiuta sull'arco di cinque anni (anziché ogni anno). Il <u>precedente articolo Parte II, Art. 2.1.2.2, Pagina 69</u> non è applicabile.

Computabilità del prato artificiale alla superficie prativa: per il calcolo della superficie prativa può essere considerata l'intera durata della coltura di un prato artificiale (anni, mesi interi o mezzi mesi).

Le superfici prative superiori al 20 % nell'anno precedente o previste per l'anno successivo non possono essere computate come compensazione nell'anno corrente. (CMP 6/2010)

Nel caso di unità colturali di diversa grandezza, in singoli anni la superficie inerbita tutto l'anno può essere inferiore di minimo il 10 % se nella media degli ultimi 10 anni ha raggiunto il 10 %. In tal caso il rapporto di avvicendamento deve coprire gli ultimi 10 anni. (CMP 6/2012)

<sup>10</sup> La durata della coltura computabile di sottosemine inizia al momento del raccolto della coltura principale.

## 2.1.3 Copertura del suolo della superficie coltiva aperta

Almeno il 50 % della superficie coltiva aperta (dopo la deduzione della superficie di maggese fiorito o di maggese di avvicendamento) deve presentare una copertura vegetale al di fuori del periodo vegetativo tra il 15 novembre e il 15 febbraio. Sono computabili: colture svernanti, prati artificiali allestiti durante l'anno in corso, colture intercalari, sovescio e colture raccolte con capillizio radicale intatto. Le SAC inerbite tutto l'anno non possono essere computate.

## 2.1.4 Riposo colturale

Viene fatta una distinzione tra campicoltura e orticoltura. In campicoltura, tra due colture principali della stessa specie sulla stessa particella, occorre osservare un periodo di riposo colturale di almeno un anno. Nelle aziende la cui SAC inerbita tutto l'anno rappresenta almeno il 30 %, la stessa coltura sull'arco di 5 anni può essere coltivata al massimo una volta sulla medesima superficie per due anni di seguito. Questa disposizione va adempiuta in ogni momento, vale a dire nell'anno in corso e nei 4 anni precedenti.

Frumento e spelta non sono considerati appartenenti alla stessa specie e possono essere coltivati uno dopo l'altro. (CMP 5/2010)

In orticoltura il periodo di riposo colturale tra due colture principali della stessa famiglia deve essere di almeno 24 mesi. Sono considerate colture principali le colture che occupano il campo per più di 14 settimane o diverse colture brevi della medesima famiglia nello stesso anno. Le colture brevi svernanti che in genere occupano il campo per meno di 14 settimane (p. es. spinaci, cicorino, formentino, specie di insalata) non sono considerate colture principali.

## 2.1.5 Colture non interessate (colture pluriennali e colture protette)

Le colture orticole pluriennali e la coltivazione di erbe e di piante ornamentali pluriennali non fanno parte della superficie coltiva, pertanto non esistono requisiti relativi all'avvicendamento.

Per le colture protette non esistono requisiti relativi all'avvicendamento.

# 2.2 Selezione vegetale e moltiplicazione

La selezione vegetale biologica e lo sviluppo delle varietà devono essere sostenibili, permettere la diversità genetica e basarsi sulla capacità riproduttiva naturale. La selezione vegetale biologica deve essere olistica, sempre creativa, cooperativa e aperta alla scienza, all'intuizione e alle nuove conoscenze. La selezione vegetale biologica deve rispettare le barriere naturali agli incroci e essere basata su piante fertili in grado di instaurare un legame funzionante con il suolo vivente. Le selezioni vegetali biologiche sono ottenute mediante un apposito programma di selezione.

Le varietà di piante utilizzate per la fabbricazione di prodotti Gemma devono provenire preferibilmente da selezione vegetale biologica.

Se è dimostrato che per l'uso previsto e per la situazione colturale del luogo non sono disponibili varietà di piante selezionate in regime biologico in qualità e quantità usuali nel ramo, possono essere impiegate altre varietà. La CMP disciplina l'obbligo di prova e le deroghe per le singole colture.

Il materiale di base (semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e piantine) deve provenire per principio da coltivazione biologica.

Per la coltivazione vanno scelte specie e varietà adatte alle condizioni locali e regionali, che siano poco soggette a malattie e di buona qualità fisiologico-nutrizionale.

Nell'agricoltura biologica è vietato l'uso di materiale di base modificato mediante ingegneria genetica. In primo luogo va impiegato materiale di partenza Gemma locale.

È vietato l'uso di materiale di base trattato con coadiuvanti non ammessi in agricoltura biologica.

Nelle aziende Gemma sono ammesse per principio solo le varietà accessibili a tutti i produttori Gemma in Svizzera.